

STATUTO

ASD Poli SMart 1987 APS

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e s.m.i., l'Associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica (APSSD) denominata: Poli SMart 1987, (abbreviato PSM1987), di seguito anche "l'Associazione".

L'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione potrà, inoltre iscriversi, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle norme in materia, nel Registro Nazionale CONI delle ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e SSD (Società Sportiva Dilettantistica).

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Essa ha sede legale in Via Gualtieri d'Ocre snc, frazione San Martino, comune di Ocre, provincia di L'Aquila, regione Abruzzo.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2 **(Statuto)**

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme attuative, dell'art. 90 L. 289 del 2002 e s.m.i. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 3 **(Finalità e Attività)**

Il presente Statuto si pone in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e sostiene l'autonoma iniziativa delle persone che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento - senza scopo di lucro, anche indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione.

È impegno dell'Associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, fanno parte di quelle elencate al Titolo II, Articolo 5, del Decreto Legislativo 117 del 2017, e sono precisamente quelle indicate alle lettere:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle seguenti discipline sportive:
 - 2 Alpinismo
 - 6 Atletica leggera
 - 8 Automobilismo
 - 15 Bocce
 - 19 Calcio
 - 24 Ciclismo
 - 29 Danza sportiva
 - 34 Freccette
 - 35 Ginnastica
 - 36 Giochi e Sport Tradizionali
 - 54 Orientamento
 - 56 Pallacanestro
 - 59 Pallavolo
 - 73 Sci
 - 90 Tennis
 - 91 Tennis Tavolo
 - 94 Tiro alla Fune
 - 95 Tiro con l'Arco

e in tutte le altre discipline sportive di cui alla Delibera CONI 1569 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività e interventi finalizzati allo sviluppo dell'amicizia, alla promozione sociale e scolastica delle persone con e senza disabilità, alla lotta contro la solitudine e l'emarginazione, da attuarsi anche attraverso l'organizzazione di eventi a carattere artistico, culturale, ricreativo quali, ad esempio, conferenze, convegni, mostre, proiezioni cinematografiche e di audiovisivi, rappresentazioni teatrali, giochi leciti da tavolo, e-games, musica live e per il tramite di gite, scampagnate e attività turistiche di natura sociale e culturale, finalizzate alla scoperta del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale del nostro Paese;
- Percorsi di prossimità, volti a facilitare la partecipazione dei soggetti in condizione di svantaggio e non, per incrementare le opportunità e ridurre le barriere d'accesso rispetto al contesto sociale, culturale e religioso di riferimento. Promuovere l'identità della persona attraverso interventi educativi di supporto alla didattica e in ordine all'età e al processo evolutivo delle persone coinvolte; promozione di attività culturali di interesse sociale con centrale finalità educativa.
- Percorsi di integrazione con gli istituti scolastici per promuovere il successo nell'apprendimento e la concretezza delle esperienze educative; l'impegno e la condivisione del tempo e degli interessi con

soggetti fragili promuovono le identità e valorizzano le differenze dei singoli studenti. Tali interventi hanno anche la finalità di prevenzione e contrasto del bullismo e della povertà educativa.

- Promozione e organizzazione di attività sportiva dilettantistica e amatoriale quale strumento per la maturazione personale, impegno sociale e come linguaggio espressivo legato alla sfera corporea. Organizzazione di attività sportive dilettantistiche e amatoriali nonché attività didattica e di avvio alla pratica degli sport dilettantistici. Facilitazione specifica ed eventualmente individualizzata per consentire la partecipazione ad attività o eventi di carattere sportivo mediante interventi educativi mirati. Promozione, diffusione e formazione nell'ambito della motricità, intesa a ampi livelli, utilizzando, come strumenti di espressione corporea, anche la danza, la musica e la drammatizzazione. Diffusione della cultura del movimento e dello sport come linguaggio espressivo promozionale dell'identità del singolo in relazione al diverso funzionamento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) opera principalmente nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 4 (Associati)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all'Associazione.

Le persone fisiche che possono assumere la qualifica di socio sono anche i minori e i soggetti con disabilità anche con tutore che verranno rappresentati dall'adulto di riferimento che ha per loro conto il diritto di voto attivo e passivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e integrare il numero entro 1 (un) anno.

ART. 5 (Ammissione degli associati)

L'ammissione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato, motivandola, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a mezzo lettera, lettera A/R, fax, e-mail o pec.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere e nominare i componenti degli organi sociali e di poter essere eletti o nominati negli stessi organi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- pagare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini di versamento annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario è un associato che svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e/o dall'eventuale regolamento interno, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo lettera, lettera A/R, fax, e-mail o pec.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

In caso di morosità l'associato è considerato recedente di fatto e pertanto può essere escluso dall'Associazione decorsi 2 (due) anni solari successivi all'ultimo pagamento effettuato, dopo sollecito rimasto inascoltato. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e dispone la cancellazione dal Libro degli associati.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati. È l'organo sovrano.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di n. 3 (tre) associati.

Ciascun associato, iscritto nel Libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a Presidente dell'Assemblea dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e orario di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, lettera A/R, fax, e-mail o pec spedita al recapito risultante dal Libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata a richiesta di almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei soci, iscritti nel Libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento della quota associativa, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci, iscritti nel Libro degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci, iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto Costitutivo o lo Statuto dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati presenti aventi diritto al voto.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Può ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo il socio iscritto nel Libro degli associati da almeno 1 (un) anno e in regola con il versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, con un minimo di 7 (sette) e un massimo di 15 (quindici), eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione, e al mantenimento dell'iscrizione, nel Registro Nazionale del CONI, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
- nomina tra i suoi membri il Vicepresidente;
- stabilisce l'importo, le modalità e i termini di versamento della quota associativa;
- predispone l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

ART. 15 (Il Presidente)

Può ricoprire la carica di Presidente il socio iscritto nel Libro degli associati da almeno 2 (due) anni e in regola con il versamento della quota associativa.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tra le persone fisiche associate.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno 1 (un) mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro.

Art. 18 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 20
(I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 22
(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 23
(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 24
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**ART. 25
(Personale retribuito)**

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

**ART. 26
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 28
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva la diversa destinazione imposta dall'art. 90 della legge 289 del 2002 ai fini sportivi, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).